

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020**

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali	
Intervento 4.4.1	Investimenti non produttivi in ambiente agricolo
Focus area	4 A
Finalità	L'intervento sostiene investimenti non produttivi mirati al recupero ed al mantenimento della biodiversità vegetale e faunistica ed al recupero di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale regionale
Beneficiari	Aziende agricole Gestori di terreni agricoli Enti pubblici gestori di terreni agricoli
Dotazione Finanziaria	€1.000.000,00
Responsabile del Procedimento	Dirigente di Settore Dott. G. Giovinazzo
Contatti	0961\853074/853971/853969 PEC: competitivita.agricoltura@pec.regione.calabria.it

Sommario

1. Base giuridica	3
2. Descrizione dell'intervento e investimenti ammessi	3
3. Localizzazione dell'intervento	4
4. Beneficiari	4
5. Condizioni di ammissibilità	4
6. Impegni del beneficiario in fase di attuazione del progetto ed impegni ex post	5
7. Costi ammissibili	6
8. Ragionevolezza dei costi	7
9. Importi ammissibili e percentuali di sostegno	7
10. Criteri di selezione	7
11. Documentazione richiesta	8
11.1 Documentazione da presentare in fase di presentazione della domanda di sostegno	8
11.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione del sostegno	9
12. Pubblicità, controlli e monitoraggio	10
13. Rinvio	10

1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 17 comma 1 lett.d.

2. Descrizione dell'intervento e investimenti ammessi

Il presente intervento è attivato nell'ambito della misura 4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" e della sotto-misura 4.4 "Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali" del PSR Calabria 2014-2020.

L'intervento 4.4.1 sostiene la realizzazione di investimenti non produttivi, finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità, al ripristino di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale regionale che rappresentano elementi di tipicità in grado di essere valorizzati, a fornire servizi ecosistemici, anche al fine di aumentare l'attrattività turistica dello stesso paesaggio agrario.

L'intervento contribuisce in modo diretto agli obiettivi della focus area **4 A**.

Per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento diretto del reddito dell'impresa.

L'intervento prevede il sostegno dei seguenti investimenti non produttivi:

- ripristino e/o ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, ciglionamenti, lunettamenti, con il duplice obiettivo di contribuire alla tutela e alla salvaguardia del territorio e delle coltivazioni tradizionali terrazzate e preservare la presenza di corridoi ecologici. Esso prevede esclusivamente il ripristino e/o l'ampliamento degli elementi strutturali con pietrame locale, non sono ammesse operazioni di manutenzione ordinaria;
- investimenti su altri elementi tipici del paesaggio, quali abbeveratoi e fontane, sentieri per la transumanza;
- ripristino e/o creazione e/o ampliamento di corridoi ecologici (siepi, filari, fasce tampone, boschetti), con l'utilizzo di specie arbustive autoctone. I corridoi ecologici devono essere costituiti fino ad un massimo di tre filari, con una distanza tra le piante massimo 1,5 metri sulla fila e 3 metri tra le file; si intende "boschetto" ai fini del presente, una estensione compresa tra 250 e 2500 mq che non preveda l'utilizzo di arbusti e alberi da frutto ai fini produttivi;
- realizzazione di recinzioni in pali di castagno con rete metallica, per rendere compatibile l'attività agricola e di allevamento con la tutela della fauna selvatica. Le recinzioni possono essere installate esclusivamente per la protezione di danni alle colture di pregio (orticole, frutteti compreso nocciolo, vigneti e vivai). La lunghezza massima ammissibile per le recinzioni, non dovrà essere superiore a 600 metri lineari per beneficiario;
- la creazione o il recupero di zone umide finalizzate alla conservazione della biodiversità;
- realizzazione o ripristino di opere per la regimazione delle acque superficiali in eccesso e di laghetti per la raccolta dei deflussi superficiali, al fine di mantenere e ripopolare habitat per specie animali e vegetali di interesse ecologico; le opere devono caratterizzarsi come realizzazione/adequamento della connessione idraulica con fossi, scoline, collettori aziendali o elementi all'interno del sistema di scolo aziendale, già presenti o di nuova costituzione, in cui è possibile la messa a dimora di una fascia riparia e/o di vegetazione

acquatica in alveo, cui sono eventualmente connesse, fuori alveo, fasce tampone. I laghetti dovranno avere una profondità massima di 1,3 m, e superficie complessiva massima di 500 mq, gli stessi dovranno essere dotati di opportuna impermeabilizzazione e con una fascia di rispetto non coltivata non inferiore a 5 metri. E' vietato l'utilizzo dell'acqua del laghetto per fini irrigui e per l'itticoltura.

In particolare:

- Per quanto riguarda gli investimenti finalizzati al ripristino e/o creazioni di terrazzamenti essi sono ammissibili solo in aree delimitate del territorio della regione in cui tali elementi sono riconosciuti anche per la loro valenza paesaggistica di interesse regionale. Tali aree, per come rilevato dall'analisi di contesto e riprodotte dalla mappatura della Figura 4.84 del paragrafo 4.1.1 del PSR, corrispondono con l'area denominata “i terrazzi della Costa Viola”;
- per quanto riguarda le fasce tampone queste devono essere diverse dai 5 metri di fasce tampone lungo i corsi d'acqua previste dagli obblighi di condizionalità.

3. Localizzazione dell'intervento

Il sostegno è riconosciuto per interventi realizzati sull'intero territorio della Regione Calabria, nelle quali è sancito il divieto di caccia salvo l'eccezione relativa ai “terrazzi della Costa Viola”.

4. Beneficiari

Sono beneficiari del sostegno:

- Agricoltori, in forma singola o associata;
- Gestori di terreni agricoli singoli o associati;
- Enti pubblici gestori di terreni agricoli.

5. Condizioni di ammissibilità

Sono considerati ammissibili gli interventi purché:

- Realizzati in zone con divieto di caccia (aree di Natura 2000 e Parchi), ad esclusione delle aree ricadenti nella mappatura della Figura 4.84 del paragrafo 4.1.1 del PSR, corrispondono con l'area denominata “i terrazzi della Costa Viola”, per gli interventi previsti;
- Siano definiti all'interno di un programma di intervento ed un correlato piano degli investimenti organico e funzionale, che illustri ed argomenti, almeno:
 - il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 4 A di contribuire alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità e/o dell'assetto paesaggistico delle aree agricole della Regione Calabria;
 - la corrispondenza dell'intervento alla definizione di “investimento non produttivo”.

- ai fini del rispetto dell'effetto incentivante degli aiuti, i lavori relativi al progetto/attività non siano stati avviati e le relative spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.

Nel piano degli investimenti dovrà:

- a) essere fatto espresso riferimento ai titoli, di disponibilità dei terreni, con indicazione della tipologia, data e numero atto e relativa registrazione. I titoli dovranno avere una durata minima di 7 anni dalla presentazione della domanda di sostegno, in modo tale da assicurare il rispetto degli impegni ex post di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1305/2013.
 - b) Per le società, dovrà, altresì, essere indicato il riferimento relativo a: data di approvazione dell'ultimo statuto e sua registrazione; estremi delibera atto di nomina amministratori in carica; estremi della delibera da cui risulta il potere del rappresentante sottoscrivere e riscuotere gli aiuti. L'evidenza documentale anche di questi atti dovrà essere fornita in fase di formalizzazione della concessione.
- Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Reg. (UE) 1305/2013 e della e della D.G.R. 577/2015, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Non sono ammissibili:

- interventi forestali
- operazioniderivanti dal rispetto degli obblighi di condizionalità

Saranno dichiarate inammissibili le domande presentate:

- da imprese che risultino "in difficoltà" ai sensi degli orientamenti della Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C204/01 e 249/01).

6. Impegni del beneficiario in fase di attuazione del progetto ed impegni ex post

La concessione del contributo è subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, dei seguenti impegni in fase di attuazione del progetto:

- rispettare, ove pertinente, le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCPRD) ai fondi Strutturali e di Investimento Europei, come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale;
- accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;
- mantenere i requisiti di accesso e di valutazione che hanno dato origine al punteggio;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;

- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- non apportare, nei 5 anni successivi al pagamento finale, all'operazione approvata modifiche sostanziali che ne alterino la natura o ne compromettano gli obiettivi originari. Le modifiche sostanziali comprendono, tra l'altro: la cessazione dell'attività; la rilocalizzazione della stessa al di fuori dell'area ammissibile; il cambio di destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento.
- il rispetto nell'esecuzione degli investimenti delle procedure sugli appalti pubblici (DLgs 50/2016) al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere coerentemente alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

7. Costi ammissibili

I costi ammissibili, pertinenti alle tipologie di investimento descritte al punto 2, sono i seguenti:

- a) costruzione o miglioramento di beni immobili finalizzati al ripristino e/o ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, ciglionamenti, lunettamenti; altri investimenti su elementi tipici del paesaggio (abbeveratoi, fontane, sentieri per la transumanza);
- b) ripristino e/o creazione e/o ampliamento di corridoi ecologici (siepi, filari, fasce tampone, boschetti); per quanto riguarda le fasce tampone queste devono essere diverse dai 5 metri di fasce tampone lungo i corsi d'acqua previste dagli obblighi di condizionalità;
- c) interventi per la creazione e il recupero di zone umide;
- d) interventi per la realizzazione o ripristino di opere per la regimentazione delle acque superficiali in eccesso e di laghetti per la raccolta dei deflussi superficiali (realizzazione/adequamento della connessione idraulica con fossi, scoline, collettori aziendali o elementi all'interno del sistema di scolo aziendale, già presenti o di nuova costituzione, in cui è possibile la messa a dimora di una fascia riparia e/o di vegetazione acquatica in alveo, cui sono eventualmente connesse, fuori alveo, fasce tampone);
- e) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere precedenti, come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato, di cui:
 - per spese tecniche, max il 6% per interventi che comprendono la progettazione e la direzione dei lavori
 - per altre spese generali, non ricomprese nel punto precedente, sarà riconosciuta una percentuale max del 3%. purchè adeguatamente giustificate

Gli interventi dovranno essere realizzati in zone con divieto di caccia; ad esclusione delle aree ricadenti nella mappatura della Figura 4.84 del paragrafo 4.1.1 del PSR, corrispondenti con l'area denominata **“i terrazzi della Costa Viola”**.

Non sono ammissibili:

- interventi forestali
- operazioni derivanti dal rispetto degli obblighi di condizionalità

Non saranno riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edilizie.

Ai sensi dell'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che dispone “*il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione*”, per il presente intervento, cofinanziato al 100%, il contributo in natura è totalmente escluso dal finanziamento pubblico, e quindi, di fatto, non ammissibile.

L'IVA non è ammissibile, salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente (art. 69(3) Reg. 1303/2013).

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni specifiche in materia contenute nell'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 nonché Linee Guida di ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014/2020 del Mipaaf e alle disposizioni procedurali allegate al bando.

Ai fini del rispetto dell'effetto incentivante degli aiuti, non saranno ammissibili le spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.

8. Ragionevolezza dei costi

Per quanto riguarda i lavori e le opere di carattere edile ed impiantistico, la base dati per la valutazione della ragionevolezza dei costi è costituita dal Prezziario Regionale per i lavori pubblici secondo l'ultima versione aggiornata.

Relativamente i lavori agricoli, dovrà essere utilizzato il Prezziario Regionale per i lavori agricoli e forestali secondo l'ultima versione aggiornata.

Per quanto riguarda gli altri investimenti, la ragionevolezza dei costi sarà valutata sulla base di almeno 3 preventivi analitici e confrontabili, acquisiti presso fornitori indipendenti

9. Importi ammissibili e percentuali di sostegno

Il sostegno è erogato come contributo pubblico in conto capitale, calcolato in percentuale sui costi ammissibili totali e fino all'importo massimo di Euro 50.000,00.

Il sostegno concesso è del 100% della spesa ammissibile sostenuta, coerentemente a quanto previsto nell'allegato II del Reg. UE 1305/2013;

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 e all'art. 45 del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1. del PSR Calabria.

Qualora il sostegno sia destinato ad Ente pubblico che non svolge attività economica, non si considera Aiuto di Stato in quanto non genera entrate nette per il beneficiario.

Ai sensi della normativa antimafia, nei confronti di ciascun beneficiario saranno effettuate le verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto (D.Lgs. 159/2011, così come innovato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161).

10. Criteri di selezione

Ai fini della elaborazione della graduatoria, alle domande ritenute ammissibili sono assegnati i punteggi riportati nella tabella sottostante. I criteri sono stati stabiliti sulla base del paragrafo “Principi per la definizione dei criteri di selezione” della scheda dell'intervento 4.4.1 del PSR Calabria 2014-2020.

Per accedere al sostegno, le domande devono ottenere un punteggio minimo di 20 punti raggiungibili con il concorso di almeno due criteri.

MACROCRITERI (SCHEDA MISURA PSR)	PUNTI	Definizione criteri di selezione	PUNTI
Massimo 60 punti			
Corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4A nella quale è programmata	24	Interventi per il miglioramento della biodiversità	8
		Interventi per la regimazione delle acque	8
		Interventi per il ripristino del paesaggio tradizionale	8
Localizzazione dell'intervento in aree ricadenti nei siti Natura 2000 e altre aree protette, con priorità maggiore alle aree Natura 2000	max 16	Aree Natura 2000	16
		Altre aree protette	8
Interventi in grado di garantire continuità lineare degli interventi ed areali più vasti che beneficiano dell'intervento	10	Realizzazione di corridoi ecologici su areali vasti più di 1000 ettari	10
Maggiore estensione della superficie agricola interessata	10	Interventi che prevedono la regimazione delle acque superficiali e/o valorizzazione di elementi caratteristici del paesaggio su area > 100 ettari	10
		Interventi che prevedono la regimazione delle acque superficiali e/o valorizzazione di elementi caratteristici del paesaggio su area compresa tra 50 e 100 ettari	5

11. Documentazione richiesta

11.1 Documentazione da presentare in fase di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno, presentata nei modi previsti dalle disposizioni procedurali, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- Dichiarazioni e impegni Allegato 1, contenente le dichiarazioni e gli impegni pertinenti all'intervento 4.4.1, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000.
- Documenti progettuali a firma di un tecnico abilitato, composti da:
 - elaborati grafici (situazione ex ante ed ex post): planimetrie, piante sezioni, prospetti;
 - computo metrico estimativo e quadro economico dei lavori, con riferimento alle relative voci del prezziario debitamente firmati dal tecnico progettista abilitato alla firma per gli interventi di cui al presente bando;
 - documentazione fotografica ex ante, panoramica e di dettaglio, con espressa indicazione dei riferimenti catastali;

- relazione tecnica descrittiva dei lavori nella quale viene esplicitato con chiarezza il programma di intervento e il correlato piano degli investimenti, nonché il rispetto dei requisiti riportati al precedente paragrafo 5. La relazione tecnica dovrà, infine, contenere la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che **“per l'intervento in oggetto nulla osta all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ovvero che non sono necessari permessi ed autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere”**. La dichiarazione dovrà, altresì, fare riferimento ai possibili effetti negativi sull'ambiente da parte dell'investimento e alla conseguente valutazione dell'impatto ambientale;
- copia titoli debitamente registrati, di disponibilità dei terreni. I titoli dovranno avere una durata minima di 7 anni dalla presentazione della domanda di sostegno, in modo tale da assicurare il rispetto degli impegni ex post di cui all'art. 71 del regolamento (UE) 1305/2013.
- Per ciascuna voce di costo non riportata sul prezziario, 3 preventivi analitici e confrontabili, acquisiti presso fornitori indipendenti, debitamente datati e sottoscritti. Ai preventivi dovranno essere allegate le relative richieste inviate alle ditte.
- Cointestazione - Allegato 2 - in caso di cointestazione degli immobili, se la domanda di sostegno è presentata da uno solo dei cointestatari, dichiarazione, resa dagli altri cointestatari ai sensi del DPR 445/2000, di essere a conoscenza della presentazione della domanda di sostegno e di autorizzare la realizzazione degli investimenti;
- altra documentazione utile anche ai fini della comprova dei requisiti e/o dei criteri di valutazione;
- Elenco riepilogativo della documentazione completa trasmessa con la domanda.

La mancata presentazione della suddetta documentazione comporterà l'irricevibilità della domanda di sostegno.

Il fascicolo di domanda in un'unica cartella compressa formato zip, completa di tutti gli allegati, dovrà essere caricata a sistema nella seguente voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA". L'ulteriore "documentazione utile" andrà, invece, posizionata, sempre in un'unica cartella compressa formato zip, nell'apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

All'esito del rilascio, la domanda, unitamente a tutta la documentazione a corredo, dovrà essere trasmessa, con le modalità e la tempistica prevista nel bando e nelle disposizioni procedurali, via PEC agli uffici regionali.

11.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione del sostegno

- In caso di preventiva dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che *“per l'intervento in oggetto nulla osta all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie”*, copia delle istanze presentate agli organi competenti. Resta inteso che le successive autorizzazioni e permessi dovranno essere trasmessi congiuntamente alla comunicazione di inizio lavori;
- Per le società, copia ultimo statuto e sua registrazione; delibera atto di nomina amministratori in carica; delibera da cui risulta il potere del rappresentante di sottoscrivere e riscuotere gli aiuti;

- Per le concessioni di contributo ricadenti su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti ed a prescindere dal loro valore complessivo, salvo diverse determinazioni da parte dell'OP/organismi centrali, dichiarazione contenente i dati per la richiesta dell'informazione prefettizia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, così come innovato dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161.
- **Limitatamente agli Enti pubblici:**
 - Atto deliberativo relativo all'approvazione del progetto, unitamente all'impegno di spesa sul relativo bilancio dell'Ente per la gestione dell'intervento.

La citata documentazione dovrà pervenire agli uffici regionale via PEC all'indirizzo di riferimento del bando.

12. Pubblicità, controlli e monitoraggio

Il beneficiario del sostegno è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

13. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 ed alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura, alle disposizioni procedurali del bando nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.